



Genova, 8 ottobre 2021

Oggetto: Circolare informativa n. 09/21

Sommario

Sezione 1: Aggiornamenti in breve	2
1. Circolare dell’Agenzia delle Entrate sul transfer pricing in pubblica consultazione	2
2. Detassazione dei contributi e delle indennità COVID-19	3
3. Facoltà di deducibilità fiscale delle quote di ammortamento sospese per il 2020.....	4
4. Decreto attuativo per la banca dati delle locazioni brevi.....	5
5. Fringe benefit auto date in uso promiscuo ai dipendenti	5
6. Detrazione IVA delle bollette doganali – principio di diritto n. 13 del 2021	6
7. Credito d’imposta per la “Super-ACE”: pubblicato il provvedimento attuativo.....	7
8. Al via i documenti precompilati IVA per i contribuenti trimestrali.....	8
9. Credito d’imposta sanificazione per i mesi di giugno, luglio e agosto 2021	8
Sezione 2: Approfondimenti.....	9
10. Aggiustamenti transfer pricing soggetti ad IVA	9
11. I debiti del cedente non più contestabili nel merito non possono essere definiti dal cessionario	9
12. Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione	10
13. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza	10
Sezione 3: Principali adempimenti.....	15
14. Mese di ottobre 2021	15

Genova

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano

Piazza Velasca 8
20122 MILANO
Tel +39 02 76004104
Fax +39 02 76000714

Savona

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507



Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. Circolare dell’Agenzia delle Entrate sul transfer pricing in pubblica consultazione

L’Agenzia delle Entrate ha aperto una consultazione pubblica sulla bozza della circolare, reperibile al seguente [link](#), che fornisce chiarimenti in tema di transfer pricing. In particolare, la bozza della circolare contiene indicazioni sulla documentazione idonea a verificare la conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi praticati nelle transazioni infragruppo.

La bozza si sofferma su alcuni punti, tra i quali meritano di essere segnalati i seguenti:

Masterfile sempre necessario. Per ottenere l’effetto premiale della disapplicazione delle sanzioni è sempre necessaria la predisposizione del Masterfile (oltre che della Documentazione Nazionale). È possibile presentare il Masterfile predisposto dal soggetto controllante, riguardante il gruppo o la singola divisione, a condizione che tale documento sia conforme alle linee guida OCSE; tuttavia, lo stesso dovrà essere integrato qualora esso rechi minori informazioni rispetto a quelle richieste dal provvedimento.

Documentazione con contenuto imm modificabile. La struttura della documentazione (Masterfile e Documentazione Nazionale) è imm modificabile e, in caso di dubbi in merito al contenuto, occorre fare riferimento alle linee guida OCSE. L’idoneità della documentazione deve essere valutata solo sotto il profilo sostanziale e non formale.

Facoltà di descrivere solo una parte delle operazioni. È facoltà del contribuente presentare la documentazione idonea con riguardo a una parte delle operazioni poste in essere; in questo caso la disapplicazione delle sanzioni opera solo per le operazioni descritte.

Operazioni marginali. Un’operazione (o una categoria omogenea) si considera non marginale quando l’operazione (attiva o passiva) supera il 5% del totale dei componenti positivi o negativi in dichiarazione. Resta ferma la facoltà del contribuente di descrivere nella documentazione nazionale anche le operazioni marginali.

Principio di cassa per royalty ed interessi. Nella compilazione della documentazione, che di norma segue il principio di competenza, per alcuni componenti quali royalty ed interessi occorre dare rilievo anche al principio di cassa, ciò in quanto, qualora venga rettificato il valore di libera concorrenza, occorre valutare l’applicazione delle aliquote convenzionali.

Emergenza COVID-19. Occorre valutare gli effetti di programmi di sostegno attuati per fronteggiare l’emergenza Covid-19 nei Paesi in cui operano le imprese coinvolte nell’operazione e i correlati effetti (negativi o positivi).

Termine per la presentazione della documentazione. La tardiva apposizione della firma elettronica con marca temporale equivale ad assenza della stessa. Tuttavia, in caso di dichiarazione tardiva nei 90 giorni



dalla scadenza, la comunicazione può essere effettuata con tale dichiarazione. È possibile, inoltre, l'applicazione della disciplina della remissione in bonis entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva in presenza delle condizioni normativamente previste. Si ritiene che il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento qualora lo stesso abbia predisposto la documentazione idonea prevista dal Provvedimento, compresa l'apposizione della marca temporale. Inoltre, la comunicazione deve essere eseguita entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione. In caso di applicazione della disciplina della remissione in bonis, il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della prima dichiarazione utile sopra richiamata.

Le osservazioni e proposte sulla bozza della circolare possono essere inviati fino al prossimo 12 ottobre. Una volta terminata la fase di consultazione pubblica, l'Agenzia delle Entrate pubblicherà i commenti ricevuti ed eventualmente li recepirà nella versione definitiva della circolare.

2. Detassazione dei contributi e delle indennità COVID-19

La risposta all'interpello n. 618 del 20/09, fornita dall'Agenzia delle Entrate, analizza il trattamento fiscale di alcune misure agevolative, tra cui quelle relative al periodo emergenziale dovuto al Covid-19, e la loro indicazione in dichiarazione dei REDDITI e in particolare nel prospetto sugli aiuti di Stato.

L'Agenzia ricorda che per quanto concerne:

- il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del DL 34/2020;
- il credito d'imposta (c.d. bonus affitti) di cui all'art. 28 del DL 34/2020;
- il credito d'imposta per le commissioni sui pagamenti elettronici (art. 22 del DL 124/2019);

è disposto espressamente dalle norme istitutive che gli stessi non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Tali contributi devono essere indicati nel prospetto degli aiuti di stato del modello REDDITI utilizzando rispettivamente i codici 20, 60 e 58.

Per tutti gli altri contributi, fermo restando il principio di carattere generale per cui concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES e del valore della produzione ai fini IRAP tutti i contributi per i quali la disciplina istitutiva non prevede esplicitamente la non imponibilità ai fini delle



imposte sui redditi e dell'IRAP, l'AdE ribadisce che a norma dell'art. 10-bis del DL 137/2020 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP "i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati":

- in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (seppur diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza);
- da chiunque erogati;
- spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi;
- indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

Pertanto, l'Agenzia afferma che, in linea di principio, "i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati" che soddisfano contestualmente tutti i suddetti requisiti rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione del menzionato art. 10-bis del DL 137/2020.

I contribuenti che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità devono, quindi, indicare in diminuzione il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d'impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli REDDITI, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP (potendo utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16). Inoltre, i predetti soggetti non devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP) a seguito dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 10-bis del DL n.137 del 2020 il quale prevedeva che la detassazione dei contributi e delle indennità di cui al comma 1 fosse subordinata «al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»».

Al riguardo si ricorda che sono state modificate le specifiche tecniche ai modelli REDDITI, per cui il codice 84 relativo alla variazione in diminuzione sarebbe ora "slegato" dalla compilazione automatica del quadro RS e potrebbe essere utilizzato per indicare la sola relativa variazione in diminuzione.

3. Facoltà di deducibilità fiscale delle quote di ammortamento sospese per il 2020

La risposta dell'AdE all'interpello n. 607 del 17/09 ha chiarito che, avendo riguardo al carattere eccezionale e alla funzione agevolativa delle disposizioni di cui all'art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito (che consentono, sul piano civilistico, ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali, di derogare all'ordinario processo di ammortamento, sospendendo l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali nell'esercizio in corso al 15.8.2020), l'affermazione di cui all'art. 60 co. 7-quinquies del DL 104/2020, secondo cui la deduzione della quota di ammortamento non effettuata "è ammessa" - ai fini IRES e IRAP - "a prescindere dall'imputazione al conto economico", deve



essere interpretata nel senso di consentire ai contribuenti la facoltà di dedurre le quote di ammortamento in esame, anche in assenza dell'imputazione a Conto economico.

Una diversa lettura, che presuppone il vincolo di dedurre gli ammortamenti, seppur sospesi ai fini contabili e monitorati mediante apposita riserva di patrimonio netto, incrementando le perdite fiscali di periodo (ovvero la base imponibile IRAP che, peraltro, ove negativa, ai fini IRAP non risulta riportabile nei successivi periodi d'imposta), ridurrebbe il beneficio teorico concesso alle imprese, gravando le stesse di ulteriori adempimenti (quali il monitoraggio della divergenza tra valore contabile e fiscale dei beni) a fronte della fruizione di una norma agevolativa.

Anche a seguito di questo chiarimento importante fornito dall'Agenzia rimane però il dubbio sull'obbligatorietà o meno di procedere all'eventuale deduzione delle quote di super e iper-ammortamenti relative ad investimenti fatti anteriormente alla legge di Bilancio 2020. Adottando per analogia il ragionamento effettuato dall'AdE esposto sopra, la deduzione dei super e iper-ammortamenti dovrebbe essere considerata anche in questo caso una facoltà del contribuente ma sarebbe meglio una conferma ufficiale della stessa Agenzia.

4. Decreto attuativo per la banca dati delle locazioni brevi

Con un decreto del Ministero del Turismo del 29/9 sono state disciplinate le modalità di attivazione e funzionamento della nuova "banca dati della ricettività", che si prefigge lo scopo di ostacolare l'evasione nel settore turismo e migliorare la qualità dell'offerta turistica.

La nuova banca dati era stata prevista dall'art. 13-quater co. 4-5 del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019) e prevede l'identificazione delle strutture ricettive e delle unità destinate ad affitto breve mediante un codice alfanumerico, denominato «codice identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.

La misura persegue anche il fine di rendere omogenei i dati delle strutture ricettive su base nazionale.

Per un ulteriore approfondimento si rimanda al decreto pubblicato sul sito del Ministero del Turismo reperibile al seguente [link](#).

5. Fringe benefit auto date in uso promiscuo ai dipendenti

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto una nuova fiscalità relativamente ai fringe benefit delle auto date in uso promiscuo ai dipendenti legata alle emissioni di anidride carbonica, salvaguardando la precedente normativa per le auto già assegnate al 30 giugno 2020. Si riporta di seguito un riepilogo delle tre casistiche individuabili.



Veicoli assegnati entro il 30 giugno 2020. Per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti stipulati fino al 30.6.2020, costituisce fringe benefit il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente (art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR).

Infatti, il comma 633, articolo 1, della legge di Bilancio 2020 stabilisce che, in questi casi, si debba applicare l'articolo 51, comma 4, del Tuir nel testo vigente al 31 dicembre 2019. E l'applicazione della vecchia norma continuerà "a vivere" per tutta la durata del contratto di assegnazione.

Veicoli immatricolati e assegnati dal 1° luglio 2020. Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall'1.7.2020, la suddetta percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica, come riportato nella seguente tabella (art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, come modificato dall'art. 1 co. 632 - 633 della L. 160/2019).

Valori di emissione di CO2 del veicolo	% per la determinazione del fringe benefit
non superiori a 60g/km	25%
superiori a 60g/km ma non a 160 g/km	30%
superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km	40% per l'anno 2020, 50% dal 2021
superiori a 190 g/km	50% per l'anno 2020, 60% dal 2021

Veicoli assegnati dal 1° luglio ma immatricolati al 30 giugno 2020. Nel caso in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo l'1.7.2020 ma il veicolo sia stato immatricolato prima di tale data, il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, scorporando quindi dal suo valore normale l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro (circolare 46/E del 2020).

6. Detrazione IVA delle bollette doganali – principio di diritto n. 13 del 2021

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il diritto alla detrazione dell'IVA assolta in dogana può essere esercitato soltanto dall'effettivo destinatario della merce importata (e utilizzata nell'ambito della propria attività). Questo quanto stabilito dal principio di diritto n. 13 del 2021.

Conformemente ai chiarimenti espressi nella circ. n. 1 del 2018, è stato affermato che, ai fini degli obblighi di registrazione e detrazione d'imposta, le bollette doganali sono soggette alle stesse regole



previste per le fatture di acquisto; pertanto, il *dies a quo* dal quale decorre il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione coincide con il momento in cui in capo al cessionario/committente si realizzano la condizione sostanziale dell'esigibilità dell'IVA e quella, formale, del possesso della bolletta doganale. Ne discende che la detrazione dell'IVA assolta in dogana spetta nell'anno in cui il soggetto passivo, entrato in possesso della bolletta doganale, annota la stessa nel registro acquisti ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/72, facendola confluire "nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza".

7. Credito d'imposta per la "Super-ACE": pubblicato il provvedimento attuativo

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento attuativo della disciplina della c.d. "super ACE" (art. 19 del DL 73/2021), il quale regola le modalità, i termini e il contenuto della comunicazione preventiva che le imprese interessate sono tenute a effettuare all'Agenzia stessa al fine di utilizzare il credito d'imposta risultante dalla trasformazione del rendimento nozionale del 2021.

L'agevolazione, come si ricorda, si sostanzia non solo in un diverso calcolo di criterio dell'ACE (con un coefficiente maggiorato del 15% in luogo dell'1,3%, e senza ragguagli ad anno per i versamenti in denaro e le rinunce dei soci ai crediti), ma anche nella possibilità di fruire il beneficio fiscale sotto forma di credito d'imposta utilizzabile nel modello F24. Nel contesto della "super ACE" gli incrementi rilevanti sono unicamente quelli avvenuti nel corso del 2021, come versamenti effettuati dai soci o accantonamento a riserva dell'utile 2020, sono limitati a 5 milioni di euro (l'eccedenza è, invece, agevolabile con l'ACE "ordinaria") e il credito è calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote IRPEF o IRES.

Lo stesso provvedimento contiene due norme che, nei fatti, differiscono nel tempo questo beneficio qualora si utilizzi l'agevolazione trasformandola in credito d'imposta:

- la prima consente di inviare le comunicazioni all'AdE (c.d. "comunicazioni ACE") solo a **decorrere dal 20 novembre 2021** e fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020;
- la seconda concede sino a 30 giorni all'AdE per comunicare il riconoscimento o il diniego del credito.

Nella comunicazione (da presentare esclusivamente in via telematica) i dati principali sono quelli della natura del soggetto d'imposta, della variazione in aumento del capitale proprio, del rendimento nozionale e del credito d'imposta.

Il provvedimento attuativo precisa che il modello F24 per la compensazione deve essere presentato



esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e che, se il credito d'imposta eccede 150.000 euro, occorrono le attestazioni antimafia (quadro A del modello).

Il provvedimento dell'AdE, il modello e le relative istruzioni sono reperibili al seguente [link](#).

8. Al via i documenti precompilati IVA per i contribuenti trimestrali

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei soggetti passivi che effettuano la liquidazione periodica IVA trimestrale per opzione, un'apposita area (all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi") dedicata ai documenti precompilati, attualmente divisa in due sezioni: "Profilo soggetto IVA" e "Registri iva mensili". Da metà ottobre 2021, sarà presente anche un box relativo alle liquidazioni IVA precompilate, mentre, dal 2023 si aggiungerà l'ulteriore sezione dedicata alla dichiarazione annuale IVA. Le bozze dei registri IVA presenti nell'area riservata possono essere visualizzate, integrate o convalidate dall'operatore; esse sono suddivise per mese e alimentate "in via continuativa" con i dati delle e-fatture transitate via SDI e con quelli delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere.

Quanto alla detraibilità soggettiva, viene automaticamente riportato un valore pari al 100%, salvo che l'operatore IVA non abbia applicato il pro-rata ex art. 19-bis del DPR 633/72; in tal caso, infatti, viene proposta la percentuale indicata nel campo VF34 della dichiarazione IVA dell'anno precedente.

9. Credito d'imposta sanificazione per i mesi di giugno, luglio e agosto 2021

Si ricorda che, ai fini del credito d'imposta sanificazione, di cui all'art. 32 del DL 73/2021 (c.d. "sostegni-bis"), la comunicazione relativa all'ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio, agosto 2021 deve essere presentata:

- **dal 4.10.2021 al 4.11.2021;**
- in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
- utilizzando l'apposito [modello](#) approvato.

Il credito d'imposta "teorico" è pari al 30% delle spese comunicate, con un limite massimo per il credito d'imposta di 60.000,00 euro.

Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa (200 milioni di euro), dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.



Sezione 2: Approfondimenti

10. Aggiustamenti transfer pricing soggetti ad IVA

L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in materia di rilevanza, ai fini IVA, di specifici aggiustamenti di prezzo, operati, in relazione a cessioni domestiche infragruppo, in ragione della politica sui prezzi di trasferimento in essere (risposta a interpello n. 529 del 6 agosto 2021).

Infatti, se dalle particolari modalità di determinazione del prezzo descritte in base all'accordo intervenuto tra venditore ed acquirente si evince un legame diretto tra le somme determinate a consuntivo e le cessioni del prodotto, atteso che le prime rappresentano un mero aggiustamento del prezzo di cessione originariamente determinato ed incidono direttamente sulla base imponibile, in diminuzione o in aumento della medesima (in funzione delle differenze di profitto conseguito dalle due società), gli importi di cui trattasi devono intendersi rilevanti ai fini IVA. Pertanto, possono essere considerati come variazioni in aumento o in diminuzione della base imponibile delle medesime transazioni che andranno documentate mediante l'emissione di una nota di variazione in aumento o in diminuzione ai sensi dell'art. 26 DPR 633/1972.

La valutazione dovrebbe ad ogni modo essere effettuata caso per caso.

11. I debiti del cedente non più contestabili nel merito non possono essere definiti dal cessionario

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza del 23 luglio 2021, n. 2904 fissa un principio importante in merito alla possibilità che il cessionario d'azienda possa o meno applicare la definizione agevolata delle liti ex articolo 6 del d.l. 119/2018 per debiti del cedente contenuti in una cartella di pagamento.

Nel caso affrontato dai giudici milanesi il cessionario aveva impugnato in giudizio due cartelle di pagamento per debiti della cedente. Dall'esame dei ruoli emergeva che questi due atti erano stati emessi a seguito di due sentenze che avevano confermato in via definitiva alcuni avvisi di accertamento notificati alla cedente.

Nelle more del processo il ricorrente optava per la definizione della lite ex articolo 6 del d.l. 119/2018 che però gli era negata dall'Amministrazione finanziaria.

La società lamentava l'illegittimità del provvedimento di diniego, sostenendo che il contribuente può avvalersi della definizione agevolata anche qualora abbia impugnato il ruolo e/o la cartella di pagamento, se non ha ricevuto una valida notifica del prodromico avviso di accertamento.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia non accoglieva tuttavia l'assunto del contribuente.



La decisione pare corretta.

Sebbene in linea generale sia possibile definire una cartella di pagamento il cui atto prodromico non sia stato portato alla conoscenza del contribuente, quanto detto, non può tuttavia trovare applicazione in tutti i casi, come quello in commento, in cui un soggetto (cessionario) subentri nei debiti definitivi di un altro (cedente).

Il fatto che in questa ipotesi si acquisiscano debiti di cui non più possibile contestare il merito rende, infatti, inapplicabile la definizione agevolata della lite che è prevista solo per controversi fiscali sui cui è ancora possibile contestare, non per vizi formali (prescrizione/decadenza ecc...), la debenza di tributi, interessi e sanzioni. In altre parole la possibilità di definire le cartelle è esclusa per gli atti di mera riscossione.

12. Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione

A quasi due anni dall'emanazione dell'articolo 1 del d.l. 124 del 2019, con il provvedimento del 24 settembre 2021 n. 244683, l'Agenzia delle Entrate dà finalmente attuazione alla disciplina dell'accollo del debito di imposta altrui.

In particolare, nel documento appena richiamato sono disciplinate le modalità di presentazione delle deleghe di pagamento ed individuate le ipotesi in cui le stesse si considerano scartate.

Lo stesso provvedimento chiarisce, inoltre, il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle modalità di esecuzione dell'accollo del debito altrui, nonché indica il procedimento per la riscossione degli importi dovuti.

Nel provvedimento in discussione è inoltre ribadito il divieto di compensazione del debito oggetto di accollo con crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'erario (principio già espresso nella disposizione legislativa richiamata all'inizio di questa news).

In questo senso, si era, peraltro, pronunciata in precedenza anche l'Amministrazione finanziaria, con la risoluzione del 15 novembre 2017, n. 140/E.

13. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello Stato di Emergenza, il Green Pass diventa obbligatorio per "tutti".



L'OBBLIGO DEL GREEN PASS

L'obbligo di presentazione del green pass scatta dal 15 Ottobre 2021 sia per il Settore Pubblico che per il Settore Privato.

La Certificazione Verde deve essere esibita da tutto il personale dipendente. L'obbligo si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. L'obbligo vige anche per i collaboratori familiari (colf – badanti – baby sitter) e per le Partite Iva che collaborano e accedono in azienda.

Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare del 4 Agosto 2021 del Ministero della Salute.

I CONTROLLI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

Il soggetto incaricato ad effettuare i controlli sulla validità del Green Pass è il Datore di Lavoro.

Entro il 15 di Ottobre i Datori di Lavoro dovranno definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al punto precedente, anche a campione, prevedendo prioritariamente ove possibile che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.

Dovranno essere individuati con atto formale i soggetti incaricati dei controlli al momento dell'accesso al lavoro e delle contestazioni delle violazioni in caso di inottemperanza dell'obbligo.

LE SANZIONI

Per i lavoratori che non sono in possesso del Green Pass all'interno del luogo di lavoro sono state previste sanzioni pecuniarie tra i 600,00 e i 1.500,00 euro.

I lavoratori che presentano una certificazione verde falsa possono incorrere in due possibili frodi:

- Chi falsifica un Green Pass rischia di incorrere nel reato di falsità materiale commessa dal privato per la quale è prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;
- Chi utilizza un Green Pass falso senza aver preso parte alla contraffazione commette il reato di uso di atto falso per il quale è prevista la pena della reclusione da un mese ad un anno.

I Datori di Lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica saranno soggetti ad una pena pecuniaria da 400,00 a 1.000,00 euro.

LA SOSPENSIONE DELLO STIPENDIO

A) Settore Pubblico:

Per i dipendenti della Pubblica amministrazione la retribuzione viene sospesa dal primo giorno in cui si



presentano al lavoro senza la certificazione verde. Non sono previste conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

B) Settore Privato per Aziende con più di 15 dipendenti:

I lavoratori nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, devono essere considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green Pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello Stato di Emergenza. I dipendenti non subiranno conseguenze disciplinari e manterranno il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

C) Settore Privato per Aziende con meno di 15 dipendenti:

Nelle imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. I dipendenti non subiranno conseguenze disciplinari e manterranno il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

VALIDITA' DEL GREEN PASS

Per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale la Certificazione Verde ha validità di 12 mesi dalla data dell'ultima somministrazione anche per quanto riguarda il vaccino a dose unica J&J.

Per le persone guarite dal Covid-19 non è più necessario attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino per avere il Green Pass, ma lo otterranno subito dopo la prima somministrazione.

La Certificazione Verde rilasciata a seguito di un tampone antigenico rapido negativo ha validità 48 ore dall'ora del prelievo del tampone.

La Certificazione Verde rilasciata a seguito di un tampone molecolare negativo ha validità 72 ore dall'ora del prelievo del tampone.

Dal giorno successivo alla somministrazione della prima dose di vaccino verrà rilasciato Green Pass valido fino alla data della seconda dose.

Il legale che prova l'attività svolta va compensato anche se l'incarico non è scritto

L'avvocato che riesce a fornire elementi per collocare nel tempo l'attività svolta, nonostante non abbia ricevuto ancora un incarico scritto, percepisce comunque il compenso.



È quanto statuito dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 23671/2021, con la quale ha accolto il ricorso di un legale nei confronti dell'ente locale che si rifiutava di compensargli parte dell'attività svolta poiché mancava l'incarico scritto. Gli ermellini hanno infatti ritenuto sufficientemente provati gli elementi necessari relativi alla collocazione temporale dell'ulteriore lavoro svolto e alla loro specifica individuazione.

Responsabilità colposa per l'ad della capogruppo per i fatti verificatisi nella controllata

La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 32899 del 6 settembre 2021, relativamente all'incidente ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009, ha statuito che è possibile attribuire una responsabilità per colpa anche a carico dell'amministratore delegato della capogruppo per i fatti verificatisi in una controllata.

Per gli ermellini infatti, da un'attenta valutazione del contenuto concreto dei poteri detenuti, è "agevole" riconoscere all'amministratore delegato della capogruppo un insieme di poteri in grado di incidere sulla gestione del rischio affidata sul piano operativo alle società controllate.

Cancellazione srl: il credito sussiste entro le somme riscosse dal bilancio finale

Non ottiene alcun compenso dai soci l'avvocato che vuole essere pagato per le prestazioni svolte dopo che la società di capitali è stata cancellata dal registro delle imprese, a meno che il legale non provi che i soci hanno riscosso somme dal bilancio finale di liquidazione. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 24186 dell'8 settembre 2021.

Infatti, secondo quanto previsto dall'articolo 2495 del codice civile, "dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione".

Dipendente distaccata all'estero, in smart working in Italia: niente retribuzione convenzionale

Il requisito del soggiorno nel Paese estero per un periodo eccedente i 183 giorni nell'arco di 12 mesi, necessario ai fini dell'applicabilità della retribuzione convenzionale di cui all'art. 51, comma 8-bis del TUIR, non si ritiene rispettato se in tale arco temporale la dipendente distaccata all'estero svolge la prestazione lavorativa in Italia in modalità di lavoro agile, soggiornando, pertanto, all'estero per un periodo non superiore a 183 giorni.

È quanto ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella Risposta ad Interpello n. 590 del 15 settembre 2021, evidenziando che lo svolgimento in Italia dell'attività lavorativa in smart working comporta la presenza fisica della dipendente nel nostro Paese.



Beneficia del regime speciale per gli impatriati chi lavora in Italia in smart working per società estera

Con la Risposta ad Interpello n. 596 del 16 settembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il dipendente di una società estera iscritto all'AIRE, che trasferisce la residenza fiscale in Italia e da lì lavora in smart working, può fruire del regime speciale per lavoratori impatriati, laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla normativa.

Nel caso di specie, data la presenza di un figlio minorenni, allo stesso lavoratore istante è altresì consentito di fruire dell'agevolazione per ulteriori 5 periodi d'imposta, con tassazione del reddito agevolato nella misura ridotta del 50%, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 16 del D.Lgs n. 147/2015.

Regime speciale impatriati: non applicabile al dipendente in smart working all'estero

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta ad interpello n. 621 del 23 settembre 2021, si esprime relativamente al caso di un dipendente di una società italiana che svolge attività lavorativa in smart working nei Paesi Bassi.

L'Agenzia chiarisce che ai redditi erogati al lavoratore non è applicabile il regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs n. 147/2015, in quanto gli stessi non sono stati prodotti in Italia e, per il periodo d'imposta 2020, l'attività lavorativa non è stata svolta prevalentemente in territorio italiano.

Infatti, per luogo di prestazione dell'attività lavorativa, nel caso di svolgimento della prestazione in smart working, si intende il luogo "dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita l'attività per cui è remunerato".

Regime speciale impatriati - controesodati: opzione di estensione per altri 5 anni

In tema di regime speciale per lavoratori impatriati - controesodati, l'Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 594 del 16 settembre 2021, ha fornito chiarimenti sull'opzione di estendere la fruizione del citato regime per un ulteriore quinquennio.

Nello specifico, potrà beneficiare del suddetto regime per ulteriori 5 periodi d'imposta, a partire dal termine del primo periodo di fruizione dell'agevolazione, ed a condizione che mantenga la residenza fiscale in Italia, il contribuente che:

- abbia almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidamento preadottivo, oppure
- sia diventato proprietario di un'unità immobiliare residenziale dopo il trasferimento nel territorio dello Stato, nei 12 mesi precedenti o nei 18 successivi l'esercizio dell'opzione.



Sezione 3: Principali adempimenti

14. Mese di ottobre 2021

DATA	ADEMPIMENTO	
1° Ottobre	FATTURA ELETTRONICA SAN MARINO	Dal 1/10/2021 sino al 30/06/2022 gli operatori sammarinesi e quelli italiani potranno optare per la fatturazione elettronica in luogo di quella cartacea. Dal 1° luglio 2022 la fatturazione elettronica delle cessioni di beni fra operatori economici italiani e sammarinesi sarà obbligatoria.
6 Ottobre	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RIDUZIONE DEL CANONE LOCAZIONE IMMOBILI ABITATIVI	Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dal soggetto, persona fisica o meno, che ha riconosciuto a uno o più dei suoi conduttori una riduzione sul canone dell'anno 2021 da questi dovuti per la locazione di immobili abitativi. Il contributo spettante è pari al 50% della riduzione del canone riconosciuta e, comunque, per un importo annuo non superiore a 1.200 euro per singolo locatore.
18 Ottobre	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: - redditi di lavoro dipendente e assimilato; - redditi di lavoro autonomo; Altre ritenute alla fonte.
	IVA <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese precedente
	INPS	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto
25 Ottobre	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile/trimestrale)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese/trimestre precedente nei confronti di soggetti UE.
31 Ottobre	CREDITO INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2021	Per l'anno 2021, la comunicazione telematica di accesso al credito va presentata dall'1.10.2021 al 31.10.2021. Restano comunque valide le comunicazioni presentate a marzo 2021.
2 Novembre	CERTIFICAZIONE UNICA 2021	Termine ultimo per l'invio telematico della Certificazione dei compensi erogati e delle ritenute operate (redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).
	770/2021	Presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2020 - Mod. 770/2021
	ESTEROMETRO <i>(III trim 2021)</i>	Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al trimestre precedente.
	RIMBORSO IVA TRIMESTRALE <i>(III trim 2021)</i>	Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR)
	CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DELLE SOCIETÀ CHE AUMENTANO IL CAPITALE SOCIALE	L'art. 26 del d.l. 34/2020 riconosce un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale a pagamento deliberato ed eseguito dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 30 giugno 2021, integralmente versato. La suddetta percentuale è aumentata dal 30% al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.
4 Novembre	PROVVIGIONI <i>(III trim 2021)</i>	Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente.
	CREDITO SPESE SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI <i>(giu-lug-ago 2021)</i>	L'art. 32 del d.l. 73/2021 riconosce un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19, fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario.

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.